

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 364
a iniziativa del Consigliere Biancani

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2
“Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche”
come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2020, n. 10

Signori Consiglieri,

l'intervento normativo in esame è diretto a superare i rilievi critici formulati dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la fase di esame governativo compiuto, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, con riferimento alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 - Istituzione della rete escursionistica della regione Marche).

La proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 modifica vari commi dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, al fine di recepire l'osservazione avanzata dal suddetto Dipartimento in base alla quale il legislatore regionale può legittimamente realizzare percorsi destinati al transito esclusivo delle mountain-bike (c.d. bike park e single track) solo all'interno di circuiti chiusi e non accessibili ai pedoni e alle altre tipologie di utenti, così come dispone l'articolo 6 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada). Vengono inoltre eliminati sia l'obbligo per i bikers di indossare un casco protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia sia la possibilità di dotare i percorsi mountain bike di una apposita segnaletica, individuata in modo specifico nell'Allegato A.

Per completezza, si segnala a tale proposito che nella regione Liguria (l.r. 30 giugno 2017, n. 16) ed in Veneto (articolo 33 della l.r. 13/2012) è in vigore da tempo una disciplina regionale analoga a quella contenuta nell'articolo 7.1.e mai censurata dal Governo.

L'articolo 2 novella l'articolo 7 ter della legge regionale 2/2010, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 10/2020, prevedendo un generico richiamo, sotto il profilo sanzionatorio, alla normativa statale vigente in materia (Nuovo Codice della Strada).

L'articolo 3 apporta modifiche all'Allegato A alla l.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 10/2020, conseguenti alle osservazioni formulate in riferimento alle citate disposizioni normative.

L'articolo 4 pone in capo alla Giunta l'onere di determinare i criteri e le modalità da seguire per delimitare i tracciati “single track” e “bike park” e per segnalare i percorsi mountain-bike, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.